

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5474 del 25/10/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUROZAPPA S.p.A. per impianto destinato ad attività di costruzione accessori per macchine agricole ubicato in Via Stelloni 12/B, cap 40010, Comune di Sala Bolognese (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5735 del 24/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUROZAPPA S.p.A. per impianto destinato ad attività di costruzione accessori per macchine agricole ubicato in Via Stelloni 12/B, cap 40010, Comune di Sala Bolognese (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla EUROZAPPA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di costruzione accessori per macchine agricole sito a Sala Bolognese, in via Stelloni 12/B, cap 40010, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-1435 del 25/3/2021, con scadenza di validità in data 29/3/2036, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese con provvedimento prot. n. 4795 del 29/3/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Proseguimento senza modifiche di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sala Bolognese;
 - b) Modifica sostanziale di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Modifica sostanziale di Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sala Bolognese.

- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2021-1435 del 25/03/2021, con scadenza di validità in data 29/3/2036, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la EUROZAPPA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La EUROZAPPA S.p.A., C.F. 02140420379, P.IVA 00551411200, con sede legale e stabilimento a Sala Bolognese, in via Stelloni 12/B, cap 40010, ha presentato, nella persona di Chiara Pellegatti, in qualità di procuratore speciale di EUROZAPPA S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 9/5/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 77333 del 9/5/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 18738/2022**, ha trasmesso a questa Agenzia detta domanda di AUA.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, su richiesta di Arpae - AACM espressa con nota prot. 95731 del 9/6/2022, ha richiesto alla EUROZAPPA S.p.A. di completare formalmente la documentazione allegata alla domanda di AUA, con propria nota sospensiva agli atti di Arpae prot. 97945 del 13/6/2022.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 100960 del 17/6/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese con propria nota agli atti di Arpae prot. 111954 del 6/7/2022 ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla EUROZAPPA S.p.A. in data 5/7/2022.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 145733 del 7/9/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Sala Bolognese con propria nota prot. 18376 del 5/10/2022, acquisita agli atti di Arpae con prot. 163268 del 5/10/2022, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla EUROZAPPA S.p.A. datata 30/6/2022 di invarianza per la matrice scarichi rispetto a quanto già autorizzato, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 896,00 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600.

Bologna, data di redazione 24/10/2022

Per la Responsabile Area Autorizzazioni e
Concessioni

Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

L'incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni
ambientali

Paola Cavazzi⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

⁸ Firma apposta ai sensi della D.D.G. n. 29/2022 Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della EUROZAPPA S.p.A. ubicato in Via Stelloni 12/B, cap 40010, Comune di Sala Bolognese (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Sala Bolognese (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 56240 del 13/6/2018 confermato dal parere prot. 63270 del 23/7/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 9143 del 5/7/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2021-1435 del 25/3/2021.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 30/5/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 18738/2022. Documento redatto in data 24/10/2022



Spettabile
ARPAE - SAC
aobo@cert.arpa.emr.it

Prot. n. 2018/0009143
del 05/07/2018
Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 51/2017

NULLA OSTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA – EUROZAPPA S.P.A. – PRODUZIONE ACCESSORI UTENSILI PER MACCHINE AGRICOLE IN VIA STELLONI N.12/B - NULLA OSTA.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

VISTA la pratica SUAP n. 1080/2017 relativa alla domanda presentata in data 22/11/2017 al prot. gen. n. 14957 e le successive integrazioni pervenute in data 08/02/2018 prot. gen. n. 1801 dalla Ditta Eurozappa S.p.a. relativamente all'attività di produzione accessori per macchine agricole sito in Sala Bolognese, via Stelloni n. 12/B;

VISTO il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO di Hera pervenuto con protocollo n. 8753 del 28/06/2018, allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;

Vista la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 286 del 14.02.2005;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio della modifica sostanziale all'autorizzazione A.U.A., nel rispetto



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Ambiente

Arch. Maria Grazia Murru

delle condizioni contenute nel parere di Hera allegato alla presente, per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura da parte della ditta Eurozappa S.p.a. relativamente all'attività di produzione accessori per macchine agricole sito in Sala Bolognese, via Stelloni n. 12/B.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Murru Arch. Maria Grazia

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: n. 1. Parere Hera

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 13 giugno 2018
Prot. n. 56240

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Servizio SUAP SUE

Piazza Marconi n°1
40010 SALA BOLOGNESE BO
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 04-06-2018 Num. prot.: 0053278
PA&S numero 67/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica Sostanziale di AUA.

**Ditta: "Eurozappa Spa" - Produzione accessori utensili per macchine agricole in
Via Stelloni n.12/B - Comune di Sala Bolognese (BO).**

Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE, Prot. n°2018/0001885

Fasc. n.51/2017

Domanda di Modifica Sostanziale di AUA .

In merito alla richiesta di Modifica Sostanziale di AUA - Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**EUROZAPPA SPA**" p. IVA 00551411200 e sede legale in Sala Bolognese (BO) Via Stelloni n°12/B, relativa all'insediamento industriale sito in VIA STELLONI n.12/B - Comune di Sala Bolognese (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta, relativa alla matrice scarichi, che:

- la Ditta "Eurozappa SpA" produce accessori utensili per macchine agricole, e che il ciclo di lavorazione prevede taglio lamiera, forgiatura, trattamento termico di tempra, rinvenimento in forno, sabbiatura, verniciatura, montaggio, spedizione, con presenza di n°97 addetti;
- lo stabilimento sito in Via Stelloni n°12/B a Sala Bolognese è stato autorizzato allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n.36/2015, PG n°3219 del 14/01/2015, IP 76/2015;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della

Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue, eventualmente presenti, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche non contaminate potrà essere ammesso, previa richiesta, solo nell'impossibilità di recapito nel reticolo idrografico di superficie.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 23 luglio 2020
Prot. n. 63270

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: 16/07/2020 Num. prot.: 0061444

PA&S 47/2020

Spett.li
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Servizio SUAP SUE
Piazza Marconi n°1
40010 SALA BOLOGNESE BO
PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: domanda per la modifica dell'autorizzazione unica ambientale presentata dalla
Ditta Eurozappa Spa.
Stabilimento sito in via Stelloni Ponente 12/a - Comune di Sala Bolognese (BO).
Comune di Sala Bolognese, Servizio SUAP SUE
Reg. nr.0007775/2020 del 16/07/2020**

In merito all'istanza di modifica dell' Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Elia Brighenti codice fiscale BRGLEI70P28A944F per conto della Ditta "EUROZAPPA SPA " codice fiscale / p. IVA 02140420379 / 00551411200 con sede legale e stabilimento produttivo in comune di Sala Bolognese (BO) Via Stelloni Ponente 12/a relativa all'insediamento esercente l'attività di produzione di accessori e utensili per macchine agricole, per silvicoltura e zootecnia

Esaminata la documentazione trasmessa in data 16 luglio 2020 e ricevuta con prot. Hera n° 61444 del 16 luglio 2020 e verificato che:

- lo stabilimento è stato autorizzato allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura con:
 - determina DET-AMB-2018-4323 del 27/08/2018 contenente il parere di competenza del Gestore del SII, trasmesso con prot. Hera n° 56240 il 13 giugno 2018;
 - successiva modifica con determina DET-AMB-2019-1691 del 04/04/2019;
- le modifiche previste nell'istanza presentata, non comportano variazioni per la matrice di competenza della scrivente Società con modificazione alle caratteristiche dello scarico finale, precedentemente autorizzato;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per

la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa con prot. Hera n° 56240 in data 13 giugno 2018 - PA&S 67/2018 che è parte integrante del vigente atto.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Si rimane in attesa della documentazione richiesta per l'espressione del Parere di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto EUROZAPPA Spa

comune di Sala Bolognese - via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione accessori per macchine agricole svolta dalla società EUROZAPPA Spa nello stabilimento posto in comune di Sala Bolognese, via Stelloni n° 12/B e via Labriola n° 3, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società EUROZAPPA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNI DI RINVENIMENTO A GAS

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche - adsorbimento a carboni attivi

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORNO DI RICOTTURA

Portata massima	600 Nm ³ /h
-----------------------	------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione del ridotto valore di portata, per il punto di emissione E2 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: FORNI DI FORGIATURA

Portata massima	1900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: FORNO DI FORGIATURA

Portata massima	550 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione del ridotto valore di portata, per il punto di emissione E5 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: VASCHE E FORNI DI TEMPRA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	10 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: FORNO FORGIATURA

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

In considerazione del ridotto valore di portata non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: FORNO DI FORGIATURA

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ELETTOEROSIONE

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	8.5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: BANCO SMERIGLIO E SALDATURE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E12 - E13

PROVENIENZA: FORNI DI FORGIATURA

Portata massima	750 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

In considerazione dei ridotti valori di portata, per il punto di emissione E12 ed E13 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: FORNO DI FORGIATURA

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In considerazione del ridotto valore di portata, per il punto di emissione E14 non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: LASER

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E17 - E18

PROVENIENZA: FORNO DI RINVENIMENTO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	8 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

In considerazione dei ridotti valori di portata, non è fissato obbligo di periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E19**PROVENIENZA: ESSICCAZIONE**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E20**PROVENIENZA: VERNICIATURA**

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E21**PROVENIENZA: FORGIATURA**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E22**PROVENIENZA: FORGIATURA**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: RINVENIMENTO

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: RINVENIMENTO

Portata massima 440 Nm³/h

Altezza minima 11 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

di cui nebbie oleose 5 mg/Nm³

Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: post-combustore

Dovrà essere installata una sonda per la registrazione in continuo della temperatura di combustione, tale temperatura dovrà essere superiore a 750 °C.

I fumi dovranno avere un tempo di permanenza superiore a 0.6 secondi

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: SABBIATURA

Portata massima 14000 Nm³/h

Altezza minima 7 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E36**PROVENIENZA: FORNO DI PRERISCALDO**

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

In considerazione dei ridotti valori di portata, non è fissato obbligo di periodicità di analisi per il punto di emissione E36 da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di sostanze inquinanti prescritti.

EMISSIONE E38**PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE**

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone separatore e filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E39**PROVENIENZA: FORNO DI POLIMERIZZAZIONE**

Portata massima	500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONI DA BRUCIATORI ED IMPIANTI TERMICI AD USO PRODUTTIVO

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione in quanto complessivamente le potenze termiche nominali superano la soglia pari a 1 MW.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto il combustibile utilizzato è gas metano

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione come sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili nello stabilimento pari a 3MW.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa

postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E12, E35, E38, E39 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E12, E35, E38, E39, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 30/5/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 18738/2022. Documento redatto in data 24/10/2022

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della EUROZAPPA S.p.A. ubicato in Via Stelloni 12/B, cap 40010, Comune di Sala Bolognese (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sala Bolognese prot. 18376 del 5/10/2022 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 145733 del 7/9/2022.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae / Comune di Sala Bolognese.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 30/5/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 18738/2022. Documento redatto in data 24/10/2022



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IV Area Tecnica

Servizio Manutenzioni-Ambiente-Protezione Civile

Spettabile
ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
aoobo@cert.arpa.emr.it

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 21/2022

NULLA OSTA ACUSTICO

OGGETTO: MODIFICA A.U.A. - DITTA EUROZAPPA S.P.A. - STABILIMENTO DI VIA STELLONI PONENTE N. 12/B - NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Vista la pratica SUAP n. 1476/2022 relativa alla domanda di modifica dell'A.U.A. per le emissioni in atmosfera, presentata con prot. gen. n. 8435 del 06/05/2022 dalla Ditta EUROZAPPA S.P.A. per il fabbricato sito in Sala Bolognese, via STELLONI PONENTE N. 12/B;

Viste le integrazioni alla domanda richieste da ARPAE con prot. n. 10821 del 09/06/2022 relative alla matrice impatto acustico e scarichi acque reflue;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta con prot. n. 12580 del 05/07/2022;

Visto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI da parte di ARPAE pervenuto con protocollo n. 16675 del 07/09/2022, allegato alla presente;

Viste:

- la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n.447 del 26.10.1995 ;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- La Legge Regionale n. 15 del 9/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- La Delibera Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e valutazione di clima acustico ai sensi della Legge Regionale n. 15/2001”;



- le Norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 16.04.2009.

COMUNICA

il nulla osta al fine del rilascio della modifica di A.U.A, per la matrice impatto acustico nel rispetto delle condizioni contenute nel parere ARPAE allegato alla presente, da parte della Ditta EUROZAPPA S.P.A. per il fabbricato sito in Sala Bolognese, via STELLONI PONENTE N. 12/B.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Arch. Giuliana Alimonti

documento firmato digitalmente

ai sensi della normativa vigente

Allegato: Parere Arpae Sinadoc n. 18738/2022

Sinadoc n. 18738/2022

SUAP COMUNE DI SALA BOL.SE

pec: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

e p. c. **ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità energia ed emissioni atmosferiche
c.a. Pier Luigi Bernardi**

OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta Eurozappa S.P.A. con sede legale in Via Stelloni Ponente n. 12/B a Sala Bolognese (BO) e stabilimento in Via Stelloni Ponente n. 12/B e via Labriola n.3 - Comune di Sala Bolognese (BO) - Trasmissione relazione tecnica per l'espressione del parere finalizzato al rilascio del nulla-osta acustico. Rif. Protocollo comune n. 12580 del 05/07/2022.

Vista la domanda di AUA presentata al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese si esprimono le seguenti valutazioni sulla matrice rumore.

L'impatto acustico dell'azienda Eurozappa S.P.A. è descritto dall'elaborato tecnico aggiornato denominato "valutazione di impatto acustico relativo allo stabilimento ditta "Eurozappa spa" sito in via Stelloni, 12/b Sala Bolognese (BO)" datato 23/06/2022.

L'azienda Eurozappa Spa si articola su quattro edifici, 3 ubicati all'interno della zona industriale di Osteria Nuova e uno, il magazzino, in territorio di Calderara di Reno. Gli edifici confinano a nord e a ovest, rispettivamente con le strade comunali Via Stelloni Ponente e via Labriola, mentre a sud e a est con altri insediamenti aventi il medesimo uso industriale.

L'area in cui insiste la ditta in oggetto risulta in classe acustica V¹ con limiti di rumore pari a 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte. L'insediamento produttivo svolge la propria lavorazione esclusivamente nel periodo diurno.

Oltre al limite pari a 70 dB(A), previsto dalla classe acustica V, l'attività in oggetto risulta sottoposta al limite di immissione differenziale pari a 5dB² per la presenza di due ricettori, denominati "casa 1 e casa 2" ubicati entrambi sulla via Stelloni Ponente.

L'azienda è dedicata alla produzione e commercializzazione di accessori per macchine agricole, in particolare zappette e accessori per macchine agricole. La produzione si svolge negli edifici di cui ai civici n.12/b di via Stelloni e n.3 di Via Labriola.

¹ Secondo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale adottata ma non ancora approvata.

² Art.10 4 DPCM 14/11/1997.

Il ciclo di lavorazione comprende le seguenti fasi:

- ricevimento materie prime (barre acciaio di varie dimensioni);
- cesoiatura barre e taglio lamiere;
- forgiatura in forno e sagomatura su pressa;
- trattamento termico di tempra;
- rinvenimento in forno;
- sabbiatura pezzi;
- verniciatura;
- montaggio;
- magazzino spedizioni.

Gli effetti sonori delle lavorazioni presenti negli stabilimenti produttivi, così come evidenziato nell'elaborato tecnico a firma del TCAA, sono stati valutati tramite rilievi fonometrici di breve durata nella condizione portoni aperti e sono riferibili alle seguenti sorgenti sonore:

- cabina elettrica interna (rilevata tramite postazione di misura denominata "P1");
- transiti sorgenti mobili, traffico veicolare (rilevati tramite postazioni di misura denominate "P1", "P2", "P7", "P9" e "P10");
- emissioni acustiche provenienti dall'interno dei fabbricati produttivi (rilevati tramite postazioni di misura denominate "P2", "P4", "P5", "P6", "P7", "P9" e "P10");
- compressori (rilevati tramite postazione di misura denominata "P6");
- nuovi impianti di verniciatura a polvere e sabbiatura installati all'interno del fabbricato n.3. e "non ancora attivi, sono stati accesi appositamente per le valutazioni fonometriche" (rilevati tramite postazioni di misura denominate "P8" e "P12");

I livelli sonori rilevati dal TCAA hanno evidenziato il sostanziale rispetto dei limiti di immissione assoluti³ e differenziali diurni presso i ricettori presi a riferimento ("casa 1 e casa 2") così come richiesto dalla normativa statale vigente⁴.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **FAVOREVOLE** a condizione che:

- *l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno;*
- *dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da pregiudicare il rispetto dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.*

³ pari a 70 dB(A) diurni così come previsto per la classe acustica V afferente sia all'area dello stabilimento che alle aree limitrofe

⁴ Dpcm 14/11/1997 art.li 3 e 4



Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Enzo Gallerani⁵.

Distinti Saluti.

Il dirigente
ing. Carlo Ferrari
Documento firmato digitalmente

⁵ TCAA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 5119.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.